

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 30/11/2013

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF e aliquote Anno 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 9,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione; sono presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Pres.	Ass.
1	NOBILE	GIUSEPPE	P	
2	VACCARO	SANTINA	P	
3	IUDICELLO	MARIA	P	
4	ORESTE	GIUSEPPINA	P	
5	IUDICELLO	ROSARIA		A
6	PATTI	SILVANA	P	
7	PLATIA	PAOLA	P	
8	ALBERTI	PLACIDO	P	
9	CICERO	ANTONELLA	P	
10	IUDICELLO	LIBORIO	P	
11	D'ANGELO	VINCENZO MARIO	P	
12	STIMOLO	SOCCORSO	P	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti n. 1 Presenti n. 11

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, l'Avv. Giuseppe Nobile;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. G. Antonio Nigrone

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Arch. Giuseppe Franco, il Vice Sindaco Sig. Michelangelo Mammana, l'Assessore Maria Giuseppa Oieni e l'Assessore Fedele Andrea Nicolosi;

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri su 12 Consiglieri assegnati ed in carica, ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare sulla proposta in oggetto.

Proposta di deliberazione allegata

Il presidente passa ad esaminare il 4° punto dell'O.d.g. dando lettura della proposta. Fa presente che la Commissione sui regolamenti non ha trattato assolutamente l'argomento in quanto il gruppo di minoranza non ha condiviso la scelta operata dall'Amm.ne Comunale in merito alla applicazione dell'addizionale Irpef.

L'Assessore Oieni, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che l'Amministrazione comunale ha dovuto obbligatoriamente applicare, per la prima volta, l'addizionale Irpef a Castel di Lucio per non sfiorare il Patto di stabilità cui sono soggetti, a partire dal 2013, anche i comuni più piccoli, e per garantire gli equilibri di bilancio.

Il Consigliere Patti S., intervenendo, lamenta il fatto che con questa applicazione dell'addizionale Irpef si vanno a soffocare ancora di più i lavoratori dipendenti e i pensionati; ritiene che il patto di stabilità non obbliga a fare questa scelta e per questo motivo il gruppo di minoranza si dichiara contrario a votare favorevolmente questo punto dell'o.d.g.

Il consigliere Stimolo, chiesta e ottenuta la parola, fa presente che precedentemente il nostro comune non aveva avuto di questi problemi, ma che oggi l'applicazione dell'addizionale Irpef è il frutto dell'essere entrati a far parte di quei Comuni che devono rispettare il Patto di stabilità. Fa presente, che comunque dal gruppo di minoranza non è pervenuta alcuna proposta alternativa.

Il Consigliere Platia P., intervenendo, rileva che così facendo si aumentano le entrate, però sottolinea che nulla è stato fatto per ridurre le spese e a dimostrazione di ciò ne attenziona alcune:

€ 43.500,00 per indennità di carica e costi della Politica, di cui € 36.500,00 per i soli amministratori, € 4.000,00 per l'indennità di fine mandato del Sindaco e i rimanenti per il pagamento dei gettoni di presenza dei consiglieri. Tale cifra, il consigliere Platia la ritiene troppo onerosa per i cittadini di Castel di Lucio.

Il Sindaco interviene e fa presente che, da quando è dovuta l'indennità di carica, tutti i Sindaci l'hanno percepita; ritiene quanto affermato una offesa perché mai un consigliere comunale si è comportato così e perché il consigliere Platia non fa altro che provocare; precisa che l'Amm.ne comunale da lui guidata ha operato una riduzione del 40% su quanto spettante e chiarisce che l'istituzione dell'addizionale Irpef non è servita per chiudere il bilancio, sottolineando che ci si è trovati spesso costretti a dovere procedere al pagamento di debiti fuori bilancio fatti da altri. Dopo essere stato più volte interrotto durante il suo intervento, il Sindaco abbandona l'aula.

Il Consigliere Stimolo, presa la parola, fa presente che il gruppo di opposizione avrebbe potuto proporre emendamenti al bilancio in tal senso, ma che ciò non è stato fatto.

Il Presidente ribadisce che purtroppo oggi la situazione economica dei comuni è questa e che a anche a Castel di Lucio era inevitabile giungere a questa scelta, visti i tagli subiti sia nei trasferimenti della Regione che dello Stato.

Poiché nessun altro chiede di parlare, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF e aliquote Anno 2013".

Con voti favorevoli n. 7, espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri Nobile, Vaccaro, Iudicello M., Oreste, Alberti, D'Angelo e Stimolo e voti contrari n. 4, espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri Platia P., Patti S., Cicero A. Iudicello L., la proposta viene approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, espressi favorevolmente dai responsabili degli uffici competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa S. Vaccaro;

Constatato l'esito della votazione testé proclamata dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF e aliquote Anno 2013", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il seguente dispositivo:

- 1) **di approvare**, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **di stabilire** per l'anno 2013 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, nella misura dello 0,8%;
- 3) **di demandare** al responsabile dell'area contabile l'adozione degli atti connessi e consequenziali al presente provvedimento, ivi compresi gli adempimenti in ordine alla pubblicazione del presente atto prevista dalla vigente normativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del presidente, con voti favorevoli n. 7, espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri Nobile, Vaccaro, Iudicello M., Oreste, Alberti, D'Angelo e Stimolo e voti contrari n. 4, espressi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri Platia P., Patti S., Cicero A., Iudicello L.,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.=

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. competente ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120.

prot. 7998 del 25 NOV. 2013

Comune di Castel di Lucio
Provincia di Messina

Oggetto: approvazione Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF e aliquote anno 2013.

La sottoscritta Dott.ssa Santa Vaccaro, Revisore Unico dei Conti del Comune di Castel Di Lucio (Me), esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale viene disposto di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF e aliquote anno 2013.

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 446/1997;
- il D.Lgs. n. 360/1998;
- il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011;
- la Legge n. 228/2012;
- il D.L. n. 102/2013;
- la Legge n. 448/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area contabile;

esprime

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Palermo, 25/11/2013

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Santa Vaccaro

Santa Vaccaro

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91
E attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal _____

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - E ALIQUOTE ANNO 2013".-

IL PROPONENTE

Area Contabile

Per quanto concerne la **regolarita' tecnica** si esprime parere **favorevole**

Li 18/11/2013

Il Responsabile dell'area contabile
(Rag. F. Rinaldi)

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la **regolarita' contabile** si esprime parere **favorevole**

Li 18/11/2013

Il Responsabile dell'area contabile
(Rag. F. Rinaldi)

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91,

si attesta la **copertura finanziaria** come segue:

Interventi di bilancio _____

Somma disponibile _____

Impegnare _____

Differenza _____

Li, 18/11/2013

Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. F. Rinaldi)

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i quali testualmente prevedono:

- *3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*
- *3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota

dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RILEVATO, dunque, sulla base della normativa sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

RAVVISATO che:

- questo Comune non ha istituito nel passato l'addizionale comunale IRPEF;
- a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 lo stesso risulta essere soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno, così come disposto dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 12 novembre 2011, n.ro 183, modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- le difficoltà di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla luce anche dei tagli ai trasferimenti erariali e regionali subiti dall'Ente per il corrente esercizio finanziario, rendono necessario incrementare le entrate correnti;
- Tenuto conto che il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF, nel Comune di Castel di Lucio per l'anno 2010 è stato pari a € 7.612.765,00, (dati MEF ultimo dato ufficiale disponibile);

VISTO l'art. 8 del D.L. n.ro 102 del 31/08/2013, con il quale viene differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2013, dal quale emerge l'esigenza di reperire ulteriori risorse per incrementare le entrate correnti, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica a cui l'Ente è sottoposto a far data dal 01/01/2013;

RITENUTO opportuno, al fine di una migliore comprensione delle nuove regole legate al patto di stabilità, che influiscono direttamente sulla redazione del bilancio di previsione, riportare testualmente quanto diramato dalla circolare n.ro 5 del 07 febbraio 2013, emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato:

"RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO"

"Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare, che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio.

L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza.

A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleggi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero.

Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno.

Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatico complessivo adottato dall'ente".;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno:

- Stabilire, per l'anno 2013, la quota variabile dell'Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 0,8%;
- adottare il seguente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF;

QUANTIFICARE presuntivamente in €. 61.400,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire per l'anno 2013 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, nella misura dello 0,8%;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito;
4. demandare al responsabile dell'area contabile l'adozione degli atti connessi e consequenziali al presente provvedimento, ivi compresi gli adempimenti in ordine alla pubblicazione del presente atto prevista dalla vigente normativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE



IL PROPONENTE



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
(Provincia di Messina)

Delibera C.C. N. _____
Del _____

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE
I.R.P.E.F.

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Criteri di calcolo dell'addizionale</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Modalità di versamento</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Decorrenza</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Rinvio a disposizioni di legge</i>

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato a norma e per gli effetti D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Castel di Lucio.

Articolo 2
Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Castel di Lucio sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 3
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 4
Aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita a decorrere dall'anno 2013 nella misura dello 0,8%

2. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale.

Articolo 5
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 26/09/1998, n. 360.

Articolo 6
Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2013.

Articolo 7
Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Consigliere Anziano
F.to : S.Vaccaro

Il Presidente
F.to: G.Nobile

Il Segretario Comunale
F.to. A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 06-12-2013

Li 05-12-2013

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

non è soggetta a controllo, come chiarito con circolare dell'Ass.to Reg.le EE.LL. 24/03/2003, pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 05-12-2013

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-11-2013

dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44.

è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 05-12-2013

Il Segretario Comunale

ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale e all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ col n. _____ del reg. delle pubblicazioni.

Li _____ Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del responsabile della pubblicazione on line.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale